Studio BBM Associati

ESTEROVESTIZIONE: NUOVI CRITERI DI RESIDENZA FISCALE PER LE SOCIETA' PRINCIPI FONDAMENTALI, QUADRO NORMATIVO ED ESEMPI PRATICI

Parte 2

N. 203 | 6 Novembre 2025 | Fiscalità e pianificazione

DMZ RICORDA N. 203 DEL 6 NOVEMBRE 2025

Nel DMZ Aggiorna di oggi si completa la trattazione del tema iniziato ieri.

La disciplina convenzionale: la tie-breaker rule

Quando una società rischia di essere considerata residente in due Paesi, interviene il Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, che affida alle autorità competenti la risoluzione del conflitto.

I **criteri** utilizzati sono:

- place of effective management;
- luogo di costituzione della società;
- altri fattori rilevanti, come la localizzazione delle attività e del personale.

In questo modo si evita la doppia imposizione, attribuendo la potestà impositiva a un solo Stato.

Un esempio pratico: quando scatta la residenza in Italia

Si prenda il caso della “X Trading Ltd.”, costituita a Malta (sede legale).

Tuttavia, il consiglio di amministrazione si riunisce stabilmente a Milano; le decisioni commerciali principali (assunzioni, contratti, investimenti) vengono prese in Italia; i dipendenti lavorano quotidianamente nella sede di Milano.

In questo scenario, la società è considerata fiscalmente residente in Italia, in virtù della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria.

Il caso mostra come la sostanza prevalga sulla forma: non conta solo dove la società è costituita, ma dove realmente si prendono decisioni e si svolge l’attività.

Considerazioni operative

La nuova disciplina dell’esterovestizione rafforza l’importanza di un’analisi caso per caso, basata su elementi fattuali e documentali.

Per ridurre rischi di contestazione, ciò comporta:

- verificare luogo di riunione degli organi sociali, contratti stipulati e decisioni assunte;
- raccogliere evidenze concrete (verbali, contratti, organigrammi) utili a dimostrare l’effettiva sede di direzione;
- monitorare se la posizione della società con sede legale estero operi prevalente in Italia.

In sintesi, la riforma ha spostato l’attenzione dall’“etichetta” formale al collegamento sostanziale con il territorio italiano, rendendo più difficile mascherare una residenza estera fittizia.

Lo Studio resta a completa disposizione.

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/esterovestizione-nuovi-criteri-di-residenza-fiscale-per-le-societa-principi-fondamentali-quadro-normativo-ed-esempi-pratici-seconda-parte/